

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2138

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUTA, FARINONE, NARDUCCI, RUGGERI, RUSCONI, SANGA**

Disposizioni in favore degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti superiori di studi musicali minorati della vista

*Presentata il 17 gennaio 2007*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, avendo costituito, fra l'altro, Istituti superiori di studi musicali con ordinamento autonomo sottratti all'ambito della istruzione superiore e fatti rientrare nell'ambito della formazione universitaria, ha comportato, per gli eventuali studenti ciechi e ipovedenti frequentanti i Conservatori di musica, l'inapplicazione di fatto del diritto all'educazione e all'istruzione, nonché quello alla piena integrazione scolastica delle persone disabili nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sancito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

E questo, in particolare, perché, a differenza di quanto avviene negli altri livelli

di scuola (così come pure a livello universitario, dove è comunque prevista la presenza di un *tutor*), nei Conservatori di musica, per effetto dell'incertezza di una precisa disciplina di riferimento, risulta praticamente impossibile individuare e reperire assistenti specializzati che operino a sostegno degli studenti minorati della vista e che siano in grado di conoscere i principi della segnografia musicale *Braille*, unico strumento attraverso il quale i medesimi studenti possono leggere ed eseguire i testi musicali.

Per ovviare a questa grave disparità di trattamento, che arriva a vanificare nel caso concreto il percorso di integrazione scolastica e, di conseguenza, il diritto allo studio di questi giovani, si propone di rafforzare e di integrare le disposizioni

contenute nell'articolo 13 della citata legge n. 104 del 1992, laddove sono specificate le principali modalità di attuazione dell'integrazione scolastica, introducendo l'obbligo di attribuzione agli studenti di Conservatorio ciechi e ipovedenti di uno specifico assistente di sostegno con competenze professionali adeguate alle loro peculiari necessità.

Dal punto di vista amministrativo, la competenza all'individuazione e designazione di tali soggetti è attribuita al Ministero dell'università e della ricerca, al quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 508 del 1999, spettano le competenze concernenti l'attività di pro-

grammazione, indirizzo e coordinamento dell'alta formazione artistica e musicale.

Inoltre, per esigenze di coordinamento normativo, è previsto un esplicito richiamo della normativa così introdotta nell'articolo 6 della medesima legge n. 508 del 1999, che adotta esplicitamente i principi del diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.

Data l'importanza del provvedimento per il concreto proseguimento degli studi e una eventuale futura collocazione professionale di studenti con disabilità visiva, si confida nell'approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo la lettera e) è aggiunta le seguente:

« *e-bis*) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di incarichi professionali ad assistenti di sostegno con conoscenza della segnografia musicale *Braille*, da destinare ai Conservatori di musica e agli Istituti superiori di studi musicali presso i quali vi sono studenti ciechi o ipovedenti, al fine di facilitarne la frequenza e l'apprendimento ».

2. All'articolo 6, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i Conservatori di musica e gli Istituti superiori di studi musicali si applica altresì l'articolo 13, comma 1, lettera *e-bis*), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

€ 0,30



\*15PDL0022510\*